

1.- Possono presentare istanza le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS?

Sì, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al RUNTS ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, sono associazioni e pertanto possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con delibera n. 67/2023 e dall'articolo 2, comma 1 dell'Avviso approvato con delibera n. 81/2024.

2.- Come faccio a presentare la domanda se non ho lo SPID?

L'inoltro della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire, a pena di esclusione, unicamente per via telematica e attraverso l'uso esclusivo del sistema Istanze On Line - IOL, tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero CNS, CRS o CIE dal legale rappresentante dell'Ente o da persona munita di delega, con le modalità previste dalle Linee Guida per la presentazione della domanda.

3.- Posso delegare un soggetto terzo per l'inoltro della domanda di finanziamento?

Sì, un soggetto delegato, tramite formale procura sottoscritta dal legale rappresentante, può accedere, compilare, caricare gli allegati (tra i quali la procura alla presentazione della domanda) e poi trasmettere l'istanza on line.

4.- Quali sono le spese per acquisto di beni?

Le spese per acquisto di beni finalizzati a premiazioni, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 dell'Avviso, purché siano direttamente riconducibili all'iniziativa prevista, devono essere contenute entro il valore unitario di euro 516,46 (IVA esclusa).

5.- Se si è già presentato domanda di contributo su altro Bando/Avviso regionale, ancora in fase istruttoria, sussiste incompatibilità di partecipazione al presente avviso?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 lettera i) dell'Avviso il contributo non può essere concesso se il richiedente ha già ottenuto, per la medesima iniziativa, altri finanziamenti o contributi regionali, ossia è già risultato beneficiario al momento della domanda di altro finanziamento o contributo regionale. Eventuali successivi finanziamenti dovranno essere dichiarati a rendiconto e determineranno, nel caso, la rideterminazione del contributo.

6.- Alla voce spese del personale di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 dell'Avviso è possibile inserire soci e/o membri del direttivo del soggetto richiedente?

Fermo restando il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili, richiesto per tutti gli enti non commerciali, di cui all'art. 148, comma 8 del TUIR, la corresponsione al titolare di una carica sociale da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa

da quella riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti ad eventuali profili di conflitto d'interesse. Si ricorda che tutte le spese devono essere conformi a quanto previsto, in merito ai compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci, nonché da loro coniugi, parenti o affini, al quadro normativo vigente, ed in particolare all'articolo 31 della LR 7/2000, come indicato al comma 5 dell'articolo 5 dell'Avviso. L'assenza di compensi per lo svolgimento di incarichi associativi è specificamente imposta alle organizzazioni di volontariato dall'articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore.

7.- Può lo stesso soggetto presentare più domande di finanziamento?

Ogni soggetto richiedente (associazione, comitato, parrocchia, fondazione etc.) dotato di un proprio codice fiscale ed autonomia contabile ed organizzativa, può presentare una sola domanda di contributo. Nel caso emerga la necessità, per il soggetto richiedente, di sostituire un'istanza precedentemente inviata tramite Istanze On Line (IOL), si dovrà operare unicamente per mezzo della seguente procedura:

- 1) Invio di comunicazione, a mezzo PEC (consiglio@certregione.fvg.it), di ritiro della domanda precedentemente presentata, che verrà pertanto archiviata.
- 2) Inoltro, tramite Istanze On Line (IOL), della nuova domanda che andrà a sostituire integralmente la precedente e sarà l'unica ad essere considerata valida e, conseguentemente, istruita.

8.- Sono ammissibili le spese di allestimento in forma fissa e stabile di locali e spazi?

No, sono ammissibili le "spese direttamente ed esclusivamente riferibili all'iniziativa" e che si esauriscono con la stessa. L'esclusività deve riguardare l'iniziativa, per la durata della stessa. Non sono pertanto ammissibili spese di investimento finalizzate, ad esempio, all'acquisto di impianti o sistemi sonori o di illuminazione fissi e alla loro messa in opera.

9.- Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione della rendicontazione o ci sarà un anticipo e poi il saldo dopo la presentazione della rendicontazione?

Non è previsto alcun anticipo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dell'Avviso, "a seguito dell'istruttoria della rendicontazione dell'iniziativa e delle spese sostenute si procede alla liquidazione del contributo nella misura definitivamente determinata entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione."

10.- È disponibile un modello di autocertificazione di cui agli art. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e quali sono i requisiti e le cause di esclusione da dichiarare?

Nell'istanza IOL c'è la sezione relativa alle "Dichiarazioni" che riepilogano i requisiti dei Beneficiari per presentare istanza ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, così come le esclusioni ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento. La presentazione dell'istanza mediante l'autenticazione SPID/CIE/CRS equivale ad una sottoscrizione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, da cui derivano le conseguenti responsabilità delle dichiarazioni presentate nell'istanza da parte del legale rappresentante o del soggetto delegato.

11.- L'iniziativa non deve aver già ottenuto alcun finanziamento o contributo regionale prima della presentazione della domanda, indipendentemente da quanto tempo prima?

Il contributo è incompatibile con ogni altro finanziamento regionale già concesso al momento della domanda a sostegno della specifica iniziativa. Si sottolinea inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 3,

lettera h), l'iniziativa finanziata con questa linea contributiva non deve rientrare negli eventi previsti dalla LR 7/2019 recante "si intendono per sagre, feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento", ad eccezione di quelli a carattere straordinario e non ricorrente. Pertanto, la riproposizione di un'iniziativa (riconoscibile dal titolo, dal luogo e dal soggetto organizzatore) non rientra tra le fattispecie finanziabili.

12.- Al fine di non incorrere nella revoca del contributo è sufficiente rendicontare almeno la metà del contributo concesso?

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) dell'Avviso, la revoca è disposta qualora l'importo validamente rendicontato sia inferiore al 50% del valore dell'importo concesso. Si ricorda altresì che, per quanto riguarda la rendicontazione dei contributi regionali ci si attiene a quanto previsto dalla LR 7/2000, in particolare dagli articoli 41 e soprattutto 43 (art. 8 comma 1 dell'Avviso), recentemente sostituito dalla LR 10/2022, recante (*Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale*) che prevede la rendicontazione di tutte le spese ammissibili che hanno portato alla determinazione del contributo (70% delle spese ammissibili). Pertanto, andranno rendicontate tutte le spese ammissibili riportate nel Quadro finanziario in IOL (100%), perché l'ammontare del contributo sarà definitivamente determinato, in termini percentuali, sulla base della spesa validamente rendicontata, con l'evidenza puntuale di eventuali entrate collegate per la realizzazione dell'iniziativa, in modo tale da non generare avanzo.

13.- Le società iscritte al registro del CONI sono da intendersi quelle iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD)?

Sì, nelle more della revisione dei commi da 20 a 24 dell'articolo 13 della legge regionale 13/2019 e del relativo Regolamento di attuazione emanato con delibera n. 67/2023, i riferimenti al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) devono intendersi relativi al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la cui gestione il Dipartimento per lo Sport si avvale della società "in house" Sport e Salute S.p.a. Ad ogni buon conto, le associazioni sportive dilettantistiche rientrano tra i potenziali beneficiari in quanto "associazioni", come definiti dall'articolo 2, comma 1 dell'Avviso.

14.- Le spese per essere ammissibili dovranno essere effettuate solo tramite bonifico o saranno ammissibili anche altre modalità di pagamento?

L'articolo 5 comma 2 dell'Avviso prevede che le spese devono essere tracciabili, quindi, effettuate tramite bonifico/assegno/bancomat o altra modalità che consenta l'esatta identificazione del flusso finanziario, non contanti, al fine di poter verificare che siano state pagate dal soggetto beneficiario, o comunque - se anticipate da terzi - dovranno essere rimborsate in loro favore con modalità tracciata da parte del beneficiario.

15.- Cosa si intende per "compensazione" all'articolo 8, comma 3?

In sede di rendicontazione sarà possibile compensare gli importi rendicontati rispetto a quelli previsti in sede di preventivo tra diverse macrovoci di spesa all'interno del Quadro finanziario, fermo restando che non potranno essere superati i limiti percentuali indicati alle lettere g) (spese di personale max 50%) e h)

(spese di segreteria max 10%). A fronte di una riduzione di spesa di una macrovoce, può corrispondere un aumento di spesa su altra macrovoce, rispetto il preventivo, fermo restando l'importo riconosciuto in sede di concessione del contributo.

16.- Possono essere finanziate gite organizzate?

No, non rientrano tra le tipologie previste da questa linea contributiva gite o visite organizzate. L'iniziativa, ovvero una manifestazione, un evento o un progetto senza fine di lucro, a carattere straordinario e non ricorrente, non deve essere riservata a determinate categorie di partecipanti (soci per esempio), ma avere rilevanza esterna.

17.- Può rientrare tra le iniziative finanziabili la promozione della Regione FVG all'estero?

No, non rientrano tra le tipologie previste da questa linea contributiva iniziative, ovvero manifestazioni, eventi o progetti che vengano realizzate fuori dal territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g).

18.- È possibile presentare istanza per finanziare una rassegna che comprende eventi distinti in date diverse?

Rientrano tra le tipologie previste da questa linea contributiva iniziative, ovvero manifestazioni, eventi o progetti, non ricorrenti e a carattere straordinario, purché non si tratti della riproposizione del medesimo evento.

19.- Art. 4 c. 3 lettera c): la "rilevanza esterna" implica l'apertura della manifestazione al pubblico?

Sì, l'iniziativa, per essere finanziabile, deve essere aperta al pubblico e non riservata ai soci o a specifiche categorie di partecipanti.

20.- Questo contributo è cumulabile con il contributo richiesto (ma non ancora concesso) ad altra Direzione regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 25 della L.R. 25/2016 e successivo regolamento ("ecofesta")?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera h), l'iniziativa finanziata con questa linea contributiva non deve rientrare negli eventi previsti dalla LR 7/2019 recante "*si intendono per sagre, feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento*", ad eccezione di quelli a carattere straordinario e non ricorrente.

21.- Come viene elaborato il calcolo del 70% del contributo concesso?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Avviso, il contributo concesso ed erogato non potrà superare euro 5.000, limite massimo rispetto al 70% del totale delle spese ammissibili previste nel Quadro finanziario IOL. Si segnala altresì, che il valore del costo complessivo dell'iniziativa rileva solo ai fini della verifica del rispetto del limite previsto art. 4, comma 3, lettera j) (minimo 1.500 euro – massimo 30.000 euro).

22.- Può essere oggetto di questa linea contributiva la produzione di un video o di un CD?

Sì, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) dell'Avviso, la spesa può essere ammissibile purché collocata all'interno di un'iniziativa (evento, manifestazione o progetto) che ha un luogo e una durata ben definita, al fine di poter determinare la finestra temporale di cui all'articolo 4, comma 2 e articolo 8, comma 5 dell'Avviso.

23.- All'interno di un'iniziativa, le spese di editing, composizione e stampa finalizzate alla realizzazione di un libro che promuove o valorizza il Friuli Venezia Giulia sono ammissibili?

Sì, purché l'iniziativa persegua le finalità di cui all'articolo 13 della LR 13/2019, non abbia fini di lucro, né di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).

24.- Può essere oggetto di questa linea contributiva la creazione di un sito web dell'associazione?

No, stante la natura delle risorse finanziarie in argomento, non sono ammissibili spese investimento quali la creazione di un sito web.

25.- Può essere oggetto di questa linea contributiva l'acquisto di abbigliamento sportivo per le divise di gara?

No, le spese non riferibili ad una specifica iniziativa, di natura straordinaria e non ricorrente, come l'acquisto di abbigliamento sportivo da utilizzare nell'ambito della propria attività statutaria, non sono ammissibili.

26.- Nel caso in cui un'associazione voglia offrire all'interno di una manifestazione un servizio di vendita di bevande e alimenti, le spese per la fornitura di tali beni è ammissibile - art. 5 c. 1 lettera i)?

Le spese per la fornitura di beni e servizi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. i), sono ammissibili se direttamente ed esclusivamente finalizzati all'iniziativa e che si esauriscono con la stessa, la cui pertinenza sia debitamente motivata. Il servizio di vendita di bevande e alimenti rientra nell'ambito della ristorazione in genere, prevista tra le spese non ammissibili dell'articolo 5, comma 4, lettera a) dell'Avviso.

27.- Nell'ambito dell'iniziativa, come distinguo le "attività commerciali" da quelle "non commerciali"?

Ai sensi del Decreto del 19/11/2012 n. 200 - Min. Economia e Finanze, le modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato, che tale scopo perseguono, e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, si considerano "non commerciali". In particolare, gli articoli 3 (*Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali*) e 4 (*Ulteriori requisiti*) definiscono le attività non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

28.- “Preventivo dettagliato delle spese stimate” significa che bisogna farsi predisporre il preventivo dal fornitore su sua carta intestata oppure significa che venga elencata da parte del richiedente il contributo un elenco dettagliato delle spese?

I soggetti interessati presentano istanza di contributo tramite la piattaforma IOL, compilando il Quadro finanziario delle spese ammissibili ed allegando il preventivo delle spese stimate (modulo disponibile sulla pagina dedicata del sito web consiliare), senza allegare ulteriore documentazione dei fornitori.

In sede di rendicontazione della spesa saranno considerate ammissibili le spese, previste nell'istanza di contributo, effettivamente sostenute e debitamente documentate, secondo la normativa vigente, che siano direttamente ed esclusivamente riferibili all'iniziativa, intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate e tracciate, come indicato all'art. 5, comma 2 dell'Avviso.

29.- Per l'iniziativa che presenteremo ci avvaliamo, per la parte non coperta dall'eventuale contributo, di risorse proprie dell'associazione. Come lo indichiamo?

Le risorse proprie dell'associazione non vanno indicate nel Quadro finanziario in IOL, dove invece andranno indicate tutte le entrate direttamente riferibili all'iniziativa. La copertura del disavanzo, attingendo da fondi propri, potrà essere indicata nella relazione illustrativa.

30.- Per quanto riguarda le spese di affitto: possiamo pagare l'affitto della nostra stessa sede? Si deve considerare un pagamento a giornate oppure possiamo prevedere il pagamento di alcune rate mensili? Le spese per le utenze possono rientrare in questa voce?

Il pagamento dell'affitto della sede sociale non è una spesa straordinaria riferibile all'iniziativa, ma costituisce una spesa per l'attività statutaria, come per le spese riferite alle utenze, riconducibili alle spese non ammissibili di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c) “spese ordinarie di funzionamento o gestione dei soggetti beneficiari”.

31.- Una domanda di contributo per un nuovo evento che sarebbe in programma per giugno, ma per un qualsiasi motivo non prevedibile oggi tale evento dovesse saltare e il contributo fosse ovviamente revocato, ci sarebbero conseguenze per le eventuali domande di contributo future?

No, in caso di slittamento dell'evento previsto per cause non preventivabili, è possibile modificare le date di avvio e/o conclusione dell'iniziativa previa comunicazione tempestiva a mezzo PEC al Servizio competente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

32.- I rimborsi chilometrici come possono essere rendicontati? Servono anche le ricevute per il rifornimento?

I rimborsi chilometrici possono essere rendicontati unicamente quali rimborsi spesa (viaggio, vitto e alloggio) dei soggetti ospiti previsti (musicisti, relatori etc.) adeguatamente documentati (pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, acquisti di carburante riconducibili agli ospiti e ai tragitti indicati nelle date previste etc) vanno indicati alla macrovoce di spesa e) di cui all'art. 5 comma 1 dell'Avviso.

33.- Al punto g) delle spese ammissibili, "spese di personale per prestazioni di lavoro nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili previste per l'iniziativa", cosa rientra esattamente in questo 50%? nel caso di un concerto con conferenza, i cachet della musicista e del relatore rientrano in questo 50%?

I compensi per il personale dipendente dall'associazione e per il personale assunto/contrattualizzato per l'iniziativa rientrano nell'art. 5, comma 1, lett. g) dell'Avviso (quindi dette spese sono ammesse nella misura del 50% delle spese ammissibili per l'iniziativa). Il cachet della musicista e del relatore rientra nei compensi di cui alla lettera e).

34.- Dove vanno indicate le spese per il noleggio della strumentazione per service audio e la prestazione in loco del service audio?

Il noleggio della strumentazione per service audio andrà indicata nella macrovoce di spesa a) del Quadro finanziario in IOL, mentre la prestazione in loco del service audio andrà indicata nella fornitura di servizi di cui alla macrovoce di spesa i).

35.- Per l'organizzazione ed allestimento di una mostra fotografica, oltre alle spese inerenti al materiale fotografico, locandine, progettazione e pubblicità, sono ammissibili anche le spese per l'inaugurazione ed il relativo rinfresco?

No, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Avviso e dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento, non sono ammissibili le spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità per soggetti specifici la cui partecipazione è prevista dall'iniziativa.

36.- Ogni settembre, da più di trent'anni, organizziamo una mostra a carattere internazionale all'interno di una rassegna del nostro Comune, è un'iniziativa ammissibile?

No, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d) dell'Avviso se l'iniziativa non è dotata di organizzazione autonoma, ossia che il soggetto beneficiario non è il responsabile dell'organizzazione complessiva della rassegna, non ha il requisito per partecipare a questa linea contributiva.

37.- Per un evento a cavallo di due anni vorremmo sapere se le spese ammissibili sono solo quelle sostenute nell'anno in corso, ovvero anche quelle sostenute all'inizio del 2025?

No, non è possibile fare la domanda nel 2024 per un progetto/evento che si svolgerà anche nel 2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Avviso.

38.- Dove indico le quote di iscrizione ad un evento sportivo?

Ricordando la finalità priva di lucro di qualunque iniziativa beneficiaria di questa linea contributiva, le eventuali quote di iscrizione ad un evento sportivo devono essere indicate in fase di compilazione della domanda nella sezione "entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa" e saranno computate in sede di rendicontazione al fine di non generare avanzo.

39.- La cifra richiesta, per essere concessa, deve essere anticipata dall'associazione richiedente?

Sì, le spese devono essere anticipate dall'associazione richiedente. Come indicato all'articolo 10 dell'Avviso, solo a seguito dell'istruttoria di approvazione della rendicontazione dell'iniziativa, si procederà alla liquidazione del contributo nella misura definitivamente determinata entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

40.- Come sono rendicontabili le spese di segreteria di cui alla lettera h)?

Le spese di segreteria amministrative e contabili devono essere riconducibili all'iniziativa (per es. la copertura assicurativa dell'evento specifico o il materiale di cancelleria) purché non ricadano nelle spese non ammissibili di cui al comma 4 lettera c) dell'articolo 5 dell'Avviso "spese ordinarie di funzionamento o gestione".

41.- Va bene se tutte le risorse per l'iniziativa sono in ogni caso esterne alla nostra associazione oppure la copertura del 30% deve essere riconducibile a risorse proprie dell'Associazione?

In sede di domanda di contributo e successiva rendicontazione verrà concesso ed erogato il 70% della spesa ritenuta ammissibile come indicata nel quadro finanziario in IOL. Il restante 30% potrà essere coperto da soggetti terzi sostenitori o co-organizzatori o da fondi propri.

42.- I costi del diritto d'autore non sono più esclusivi solo alla SIAE ma anche ad altri enti che hanno comprato i diritti quali i LEA. In sede di rendicontazione è possibile inserire queste spese sotto la voce "spese per diritti SIAE"?

Le spese relative ai diritti d'autore LEA possono venir rendicontate nella quota con limite del 10% delle spese ammissibili in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, punto h), dell'Avviso (spese generali amministrative). Solo le spese per diritti SIAE possono venire rendicontate nella macrovoce di spesa relativa all'articolo 5, comma 1, lettera f).

43.- È ammissibile a finanziamento un torneo sportivo, ad es. di calcio?

Sì, purché l'iniziativa, straordinaria e non ricorrente, sia aperta al pubblico, in relazione al requisito della rilevanza esterna di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).

44.- Sono finanziabili i campionati individuali nazionali di bocce inseriti nel calendario della Federazione italiana?

Sì, purché sia la prima edizione organizzata dall'associazione, in relazione al requisito del carattere straordinario e non ricorrente previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera h) e sia un evento aperto al pubblico.